

SENT.N. 150/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona del

cons. Anna Bombino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n.

79446/PC del registro di segreteria, depositato in

data 8 giugno 2022, promosso dalla sig.ra XX

nata in omissis il omissis,

residente in omissis alla Via omissis,

rappresentata e difesa dall'avv. Inglima Vincenzo

del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliata presso

lo studio de medesimo in Palermo alla Via Nicolò

Turrisi 13,

CONTRO Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(INPS), in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'

avv. Andrea Botta ed elettivamente domiciliato

presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, in

Roma alla via C. Beccaria, n.29

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 aprile 2024,
con l'assistenza del segretario dott. Sara Dima,
il relatore cons. Anna Bombino, l'avv. Filippo
Mangiapane per l'INPS; assente l'avv. Inglese
Vincenzo per la ricorrente;

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra XX, titolare del trattamento pensionistico categoria VO n. 11441790, con decorrenza dal 1 settembre 2014, rappresenta che per il calcolo della quota contributiva, erano stati presi in considerazione soltanto i contributi sino al novembre 2009, pur avendo maturato per gli anni gennaio 2010 – agosto 2014, contributi utili al calcolo della pensione successivamente erogata; l'Istituto Previdenziale, all'atto della liquidazione del trattamento pensionistico, non aveva operato la ricongiunzione dei contributi di cui alla cassa pensione insegnanti (CPI), per gli anni in contestazione, ai contributi già correttamente oggetto di calcolo.

Con le diffide del 10.10.2017 e 24.11.2017 ha sollecitato l'Istituto a ricostituire la propria posizione contributiva includendo i contributi

relativi al periodo marzo-aprile- 2012 e 1 gennaio 2010-agosto 2015, con quelli già accreditati nella gestione FDLP, al fine di ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico nella misura più favorevole.

Con nota del 18 febbraio 2018 l'INPS ha respinto la domanda di ricostituzione per motivi contributivi con la seguente motivazione: "CONTRIBUTI NON ACCREDITATI NEL SUO ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE".

Il ricorso amministrativo è rimasto senza esito.

La ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al G.L. del tribunale di Roma che con sentenza n. 3393 de/2022, depositata il 12.4.2022 ha declinato la propria competenza in favore della Corte dei Conti.

La ricorrente ha riassunto il relativo giudizio dinanzi a questa Corte con l'odierno ricorso, depositato il 8.6.2022 con il quale ha chiesto:

-il diritto al riconoscimento dei contributi relativi ai mesi di marzo e aprile 2012, nonché dei contributi riferiti ai mesi gennaio 2010 e 31 agosto 2014, non conteggiati nell'estratto contributivo:

-il diritto alla ricongiunzione dei contributi

risultanti dall'estratto conto gestione
dipendenti pubblici per il periodo 1.1.2010 -
31.8.2014 con conseguente ricalcolo della
pensione VO n.11441790 con decorrenza dal
settembre 2014.

In punto di diritto, la ricorrente ha negato di
essere incorsa in prescrizione sostenendo di
potere presentare entro la data del 31.12.2018
domanda di ricongiunzione con riferimento al
quadriennio in esame, né è maturato il termine
quinquennale di prescrizione dei contributi
previdenziali che sarebbe maturato entro il mese
di agosto 2020 (circolare INPS 15 novembre
2017,n.169).

Insiste pertanto nell'accoglimento delle richieste
come formulate nel ricorso riassunto dinanzi a
questa Corte. In via istruttoria ha chiesto CTU
contabile al fine di determinare l'esatto ammontare
della pensione spettante a seguito della
ricongiunzione dei contributi non conteggiati; con
vittoria delle spese in favore del procuratore
dichiarato distrattario.

Con memoria depositata il 25 gennaio 2023
l'Istituto ha eccepito e dedotto quanto segue.

Circa il proprio operato ha chiarito che la domanda di ricongiunzione ex art. 1 della l. 29/79 presentata nel dicembre 2009 è stata definita nel 2014 e comprende i periodi di contribuzione maturati a quella data. Dal computo della pensione sono così rimasti esclusi i contributi certificati da Roma Capitale dal 2010 al 2014 (dal prospetto in atti risulta il trasferimento ad altro ente previdenziale e contribuzione fino alla cessazione per limiti di età).

Richiama la l. 29/79 che dispone che il trasferimento dei contributi (sia ex art.1 che ex art. 2) possa riguardare solo i contributi versati fino alla data di presentazione della domanda, consentendo l'eventuale ulteriore trasferimento di contribuzione successivamente accreditata solo a seguito di nuova domanda presentata decorsi dieci anni dalla prima o all'ultimo giorno di servizio.

Rileva che la ricorrente non ha presentato alcuna domanda di ricongiunzione successivamente a quella del 2009 e nemmeno in sede di cessazione (termine ultimo per un'ulteriore domanda), per cui la contribuzione versata in gestione pubblica non può essere trasferita in gestione privata, confermando

la correttezza del rigetto della domanda di
ricostituzione dell'interessata.

L'INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione di
questa Corte, dissentendo dalla pronuncia del
G.L. riguardando la controversia in atti la
ricostituzione della pensione della gestione
privata e non pubblica, gravante sulla gestione
dell'Assicurazione Generale obbligatoria (AGO).

In subordine, ha eccepito la prescrizione
quinquennale su tutte le competenze economiche
richieste da parte avversa sui ratei di pensione
già maturati e relativi accessori, anteriori al
quinquennio dalla domanda, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 2948 cc e dall'art. 2 comma 3
del R.D. n. 259/39 come modificato dalla L. 428/85,
espressamente richiamato nell'art. 143 D.p.r.
1092/1973. In conclusione, l'INPS ha eccepito
l'inammissibilità del ricorso per difetto di
giurisdizione del giudice contabile in favore del
giudice del lavoro; il rigetto del ricorso, in
subordine, l'eccezione di prescrizione delle
competenze maturate.

Con ordinanza 46/23 questo giudice ha chiesto
chiarimenti in merito alla posizione previdenziale

e contributiva della ricorrente all'atto della liquidazione della pensione a carico della gestione privata (FPDL).

Con nota del 20 febbraio 2023, l'INPS ha prodotto ulteriore documentazione e relazione della sede di competenza.

Alla udienza odierna, l'avv. insiste per l'accoglimento del ricorso, l'avv. conferma la correttezza del proprio operato.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte sollevata dall'INPS a fronte della pronuncia declinatoria del G.L. del Tribunale di Roma dinanzi al quale la ricorrente ha proposto in origine la controversia, riassunta poi dinanzi a questa Corte dei Conti.

Invero, l'eccezione può essere parzialmente accoglibile con riferimento all'oggetto finale del giudizio costituito dal ricalcolo della pensione di natura privata (VO n.11441790), sottratta quindi alla competenza di questo giudicante (cfr. Corte di Cass. SS.UU. ord. 12863 del 26.6.2020 , in sede di regolamento di giurisdizione su ord.

11720 della Sez. reg. Puglia), in relazione alla quale è chiesta l'inclusione dei periodi contributivi maturati nella gestione pubblica (CPI), dal 1.1.2010 al 31.8.2014 (ove risulta iscritta all'atto della liquidazione della pensione di vecchiaia a carico della gestione presso la quale risulta costituita l'intera posizione previdenziale e contributiva in relazione ai servizi svolti sino al 2009).

Tuttavia, nel caso di specie, ad avviso di questo Giudice, trova applicazione il criterio dell'ultimo servizio prestato dalla ricorrente, ai fini della determinazione della giurisdizione (Cass., sez. un. 10.5.1996 n. 4398).

Invero, la ricorrente risulta iscritta nella gestione pubblica nell'ultimo miglio del suo percorso lavorativo (2010-2014), pur avendo, nelle more, maturato i requisiti della pensione di vecchiaia liquidata sulla base dei servizi complessivamente prestati sino all'anno 2009 e ricongiunti nella gestione dell'INPS (AGO).

Quest'ultimo profilo, iscrizione ad una forma pensionistica pubblica, al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia, può

quindi giustificare, ad avviso di questo giudice, l'affermazione della propria competenza nella controversia riassunta dinanzi a questa Corte. Ciò in quanto, se, da un lato, è vero che la Corte dei Conti è il giudice esclusivo delle pensioni pubbliche, giusta l'interposizione legislativa di cui agli art. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n.1214 in attuazione dell'art. 103 2 c Cost. , è vero che su tale affermazione di principio si inseriscono istituti differenti che, pur pensati in funzione di garanzia della tutela previdenziale, presentano caratteristiche soggettive differenti che si riflettono sulla causa petendi azionata (ricongiunzione, totalizzazione, cumulo).

Il diritto alla ricongiunzione è regolato dalla legge n.29/1979, in base alla quale chi ha posizioni assicurative in gestioni diverse può riunire mediante trasferimento (oneroso) tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione , allo scopo di ottenere una sola pensione.

La ricorrente, già titolare di pensione di vecchiaia, rivendica il diritto di ricongiungere i contributi relativi ai servizi prestati presso il Comune di Roma al fine di incrementare così il

trattamento di pensione goduto, oggetto di
reiezione da parte dell'Istituto.

2. Nel merito, il ricorso è inammissibile.

Come già anticipato, la ricongiunzione delle
posizioni assicurative frazionate è una delle
misure idonee a garantire l'effettività della
tutela previdenziale, in quanto i periodi
assicurativi maturati dal lavoratore in diversi
settori di attività sono unificati allo scopo di
ottenere un'unica pensione calcolata sulla base
di tutti i contributi versati, in base alla
disciplina propria del regime di pertinenza.

La ricongiunzione disciplinata dalla legge
7.2.1979 n.29 ha valenza generale per tutti i
dipendenti pubblici che intendono far valere il
diritto ad un'unica pensione, sia essa a carico
dell'INPS, ovvero dei regimi esclusivi .

Ai sensi dell'art. 2 della L. 29/79 il lavoratore
ha facoltà di richiedere la ricongiunzione presso
la gestione in cui risulti iscritto al momento
della domanda ovvero presso la gestione nella quale
vanti otto anni di contribuzione versata in
costanza di attività lavorativa.

Con la riforma introdotta dall'art. 12 comma 12-

septies d.l. 78 del 2010, la ricongiunzione è operazione sempre onerosa.

La legge prevede che la domanda di ricongiunzione sia prodotta entro un certo termine, individuato nei sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto; tuttavia, qualora il trattamento di quiescenza relativo al precedente servizio sia stato liquidato dopo la data di inizio del nuovo rapporto, il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione, se posteriore alla data di riscossione della prima rata di pensione (art. 151 TU). In ogni caso, la domanda deve essere presentata prima della liquidazione della pensione definitiva (Cons. Stato, Sez. VI, n. 71/1994).

L'art. 4, comma 2 l. 29/1979 prevede, poi, l'atto del pensionamento quale termine di decadenza per la proposizione della domanda.

La norma, sebbene enunciata per disciplinare una ipotesi particolare, ossia ponendo il pensionamento come limite temporale per la richiesta di ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data in cui ha effetto la prima ricongiunzione, costituisce

espressione di un principio generale, inteso ad escludere la ricongiunzione di periodi di contribuzione che abbiano già dato luogo a liquidazione della pensione. Si ritiene, in tale ipotesi, consolidarsi una posizione di diritto soggettivo che rende inammissibile un'altra prestazione basata su diversi presupposti, salva la possibilità per il pensionato di far valere, al fine del supplemento di pensione, i contributi non utilizzabili per la ricongiunzione (CASS. Sez. lav. N.1361/1991; Corte conti, sez. III 2003 n.308). Secondo la pronuncia richiamata, l'art. 2 della legge n.29/79 "non si presta ad interpretazioni ambivalenti, risultando chiaramente volto a consentire l'esercizio di un diritto in un tempo ampio quanto il rapporto di servizio, che conferisca certezza al rapporto previdenziale". In aderenza a tale principi, è stata dichiarata inammissibile la domanda di ricongiunzione presentata dopo il pensionamento (Corte conti, sez. III, n.11/2003), a conferma dell'infondatezza di quanto eccepito dalla ricorrente circa i termini di prescrizione applicabili alla domanda di ricongiunzione.

Nel caso che occupa, come affermato dalla difesa dell'INPS, la ricorrente, cessata dal servizio dalla Gestione dipendenti pubblici ad agosto 2014, non ha presentato ulteriori domande di ricongiunzione in GDP successivamente a quella del 2009 e nemmeno in sede di cessazione (termine ultimo per un'ulteriore domanda), per cui la contribuzione versata in gestione pubblica non può essere trasferita in gestione privata.

Il ricorso è pertanto inammissibile per mancanza di presupposti e requisiti richiesti dalla legge.

Restano assorbiti gli altri motivi proposti dalle parti.

Le spese di giudizio sono compensate ex art. 31 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

DICHIARA

il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di

competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del

10 aprile 2024

Il GUP

Anna Bombino

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA